



Gruppo Impianti Stradali Carburanti_Treviso

Treviso, 20/04/2009
Prot. 1393/8/j

Raccomandata A.R.
Anticipata a mezzo fax
06 65692937

Spett.
Esso Italiana S.r.l.
Viale Castello della Magliana, 25
00148 Roma

Raccomandata A.R.

Spett.
**Preg.mo Onorevole
Dott. Claudio Scajola**
Ministro dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma

Raccomandata A.R.

Spett.
**Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato**
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma

Raccomandata A.R.

Spett.
**European Commission
Directorate-General
for Competition**
For the attention of the
Antitrust Registry
B-1049 Bruxelles/Brussels

A mezzo fax
049 8360991

E p.c.
Spett.
Esso Italiana S.r.l.
Via Tommaseo Niccolò, 68
35131 Padova

Oggetto: disparità di trattamento sul prezzo di acquisto dei carburanti



Gruppo Impianti Stradali Carburanti_Treviso

Diversi gestori a marchio Esso, nostri associati, ci segnalano che la società Esso Italiana S.r.l. sta attuando nel territorio provinciale una politica di prezzi al pubblico differenziata da impianto ad impianto, tra l'altro il fatto è evidenziato dalla cartellonistica presente sugli impianti, predisposta e fornita dalla Esso, ove si pubblicizza uno sconto rispetto al prezzo consigliato, sconto, ove presente, diverso da impianto ed impianto.

Innanzitutto è da rimarcare che tale politica di prezzi mette in notevole difficoltà quei gestori ai quali non viene data la possibilità di attuare lo sconto oppure che non attuano lo sconto del valore maggiore stante il fatto che il cliente non sa, e non è tenuto a saperlo, che il minor prezzo di vendita dei carburanti in un impianto Esso rispetto ad un altro con lo stesso marchio non dipende dal gestore ma dalla Esso, per cui imputa ai gestori un maggior guadagno pro litro rispetto ai colleghi che attuano un qualsiasi sconto rispetto ai prezzi consigliati dalla Esso, per di più nei cartelli che reclamizzano lo sconto viene riportata la seguente frase: **“è una iniziativa del gestore”** per cui è evidente che lo sconto è a carico del gestore che lo attua, questo almeno è quello che percepisce il cliente.

Da informazioni in nostro possesso risulta che diversamente da quanto riportato nei cartelli è la Esso e non il gestore a farsi carico degli sconti attuati in determinati impianti in quanto il prezzo di cessione dei carburanti al gestore viene diminuito di un importo pari allo sconto praticato, inoltre il gestore che usufruisce di tale agevolazione è obbligato ad attuare lo sconto relativamente al prezzo consigliato dalla Esso pena la revoca dell'agevolazione concessa.

Del tutto evidente che tale comportamento discriminatorio è una palese violazione della normativa Nazionale e Comunitaria sulla Concorrenza ed il Mercato in merito al divieto di esclusiva e relativa esenzione per categoria e alla determinazione del prezzo al pubblico, al riguardo deve essere citata la Legge 287/90 che in sostanza prevede che la determinazione del prezzo di cessione deve prevedere un livello di parificazione a tutti gli operatori allo stesso “stadio distributivo” soggetti al vincolo di acquisto in esclusiva e indipendentemente dalle scelte di servizio rese al consumatore (art. 82 paragrafo “c” ripreso nella Legge 287/90 art. 2 punto 2 paragrafo “d” e art. 3 – abuso di posizione dominante). In merito all'obbligo del rispetto del prezzo consigliato sussiste la violazione di quanto previsto all'art 4 comma a del Regolamento 2790/1999:

“la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;”

Per quanto sopra esposto con la presente siamo formalmente a diffidare la Esso Italiana S.p.A. dal perpetuare tale comportamento gravemente discriminatorio nei confronti dei gestori Esso soggetti al vincolo contrattuale di esclusiva, invitando la Esso all'immediato rispetto della legislazione Nazionale e Comunitaria concedendo a tutti i gestori Esso della provincia di Treviso le stesse condizioni di maggior favore sull'acquisto dei carburanti.

Nel caso la Esso continui con le discriminazioni i gestori penalizzati dal comportamento palesemente illegale della compagnia si riterranno svincolati



Gruppo Impianti Stradali Carburanti_Treviso

dall'obbligo di esclusiva per grave colpa della Esso, rendendosi così liberi di rifornirsi sul mercato, con l'accortezza di avvisare la clientela che i carburanti venduti rispettano le specifiche di legge previste ma non sono commercializzati dalla Esso.

La presente viene inviata al **Ministro dello Sviluppo Economico, all'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato e alla Commissione Europea – Direzione Generale Concorrenza** affinché valutino, per quanto di loro competenza, se il vincolo di esclusiva per l'acquisto dei carburanti dalla sola Esso Italiana S.p.A. rispetti quanto previsto in materia dalla normativa Nazionale e Comunitaria ovvero se vengono rispettati i principi e gli scopi previsti per la deroga dal divieto dell'esclusiva previsti dalle:

- Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni Articoli 81 (ex art. 85) e Articolo 82 (ex art.86)
- Dalle norme per la tutela della concorrenza e del mercato Legge 10 ottobre 1990, n. 287 norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione
- Dal Regolamento CE N. 2790/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi Verticali e pratiche concordate, ed in particolare dall'art. 1 comma b.

Nel confidare in un sollecito riscontro alla presente si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Presidente
Moreno Parin